

Rassegna Stampa

di Lunedì 23 agosto 2021




Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Previdenza professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	23/08/2021	<i>ESONERO CONTRIBUTIVO ENTRO IL 31 OTTOBRE: LE CASSE PRONTE A GESTIRE LE RICHIESTE (A.Orlando)</i>	3
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	23/08/2021	<i>ALLE UNIVERSITA' 8,4 MILIARDI: E' IL RECORD DI FONDI DA 15 ANNI (E.Bruno)</i>	5
1	Italia Oggi Sette	23/08/2021	<i>ACCESSO ALLA PROFESSIONE PIU' VELOCE CON LE LAUREE ABILITANTI (M.Damiani)</i>	7
Rubrica Pubblica Amministrazione				
12	Italia Oggi Sette	23/08/2021	<i>P.A., SEMPLIFICAZIONI RISCHIOSE (A.Ciccio Messina)</i>	10

Professioni 24

Esonero
contributivo
entro il 31 ottobre:
le Casse pronte
a gestire le richieste



Consulenti del lavoro al via
dal 15 settembre. La mappa
categoria per categoria.

Antonello Orlando
— a pag. 10

Contributi, le Casse sono pronte a gestire le richieste di esonero

La misura anti-Covid. Per i consulenti del lavoro domande dal 15 settembre. Cassa forense, Enpam e Inarcassa hanno aggiornato la modulistica. Per i dottori commercialisti il servizio online dedicato Dec

Antonello Orlando

Conto alla rovescia per accedere all'esonero contributivo riconosciuto a imprenditori e liberi professionisti dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 20, della legge 178/2020) con lo stanziamento di un apposito fondo presso il ministero del Lavoro con dote complessiva di 2,5 miliardi di euro per il 2021. In particolare, i professionisti devono premurarsi di inviare la domanda di accesso al beneficio, operazione da completare entro il 31 ottobre prossimo. E le Casse sono già pronte: per i consulenti del lavoro domande dal 15 settembre, mentre per i dottori commercialisti c'è il servizio online dedicato (Dec). È già predisposto e operativo il modello telematico per Cassa forense e Inarcassa ed Enpam ha aggiornato il modello di richiesta al nuovo decreto ministeriale, da ripresentare per chi lo aveva inviato prima del 4 agosto.

Il perimetro della misura

La platea dei beneficiari include, oltre ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione separata di Inps, anche i liberi professionisti iscritti alle Casse privatizzate, nonché sanitari e operatori in quiescenza richiamati per contenere l'emergenza epidemiologica.

Per i professionisti iscritti a un Albo con una propria Cassa previdenziale, l'accantonamento dedicato è di 1 miliardo e sarà monitorato con una rendicontazione mensile fra Casse e ministero del Lavoro, in attesa di un decreto che definirà i criteri di assegnazione dell'esonero proporzionalmente alla platea dei beneficiari di ciascun ente.

L'esonero è stato sbloccato, dopo più di sei mesi di attesa, dal decreto del ministero del Lavoro del 17 maggio, pubblicato, però, solo il 27 luglio scorso. La piena operatività è stata assicurata dall'approvazione della Commissione europea, che il 14 luglio ha giudicato la misura conforme al quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato contro il Covid.

La domanda e i requisiti

La domanda di accesso all'esonero andrà presentata dai professionisti, ciascuno alla propria Cassa su portale telematico, entro il prossimo 31 ottobre, a differenza degli assicurati Inps la cui scadenza era fissata al 31 luglio.

I requisiti sono principalmente due: il libero professionista dovrà avere registrato un calo pari ad almeno il 33% nel fatturato o nei corrispettivi del 2020 rispetto a quelli del 2019; inoltre, sarà necessario avere percepito un reddito professionale nel periodo d'imposta del 2019 entro i 50 mila euro, quantificato secondo il principio di cassa quale

risultato della differenza fra ricavi e costi dell'attività professionale. I due requisiti non sono richiesti ai professionisti che abbiano avviato l'attività nel 2020, mentre l'esonero non spetterà a chi si è iscritto alla Cassa nel 2021; restano esclusi anche coloro che pur se iscritti prima del 2020, nel 2019 non hanno maturato alcun fatturato.

Vi sono anche tre ulteriori condizioni necessarie per fruire dell'esonero contributivo: non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, fatta eccezione per il solo lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, e anche non essere percettori di una pensione diretta, fatto salvo il solo caso dell'assegno ordinario di invalidità o di qualsiasi trattamento a integrazione del reddito con natura previdenziale erogato dalle Casse in funzione dello status di invalidi. La terza condizione consiste nella regolarità contributiva del professionista che, alla luce della legge di conversione del decreto legge 73/2021, dovrà essere verificata dalle Casse a partire dal 1° novembre: questo differimento, rispetto all'originaria previsione del decreto ministeriale, darà più tempo ai professionisti per sanare eventuali irregolarità rispetto alla scadenza della domanda di accesso all'esonero.

I contributi esonerati

I contributi oggetto dell'esonero, come

chiarito nella nota inviata ad Adepp e Casse dal ministero del Lavoro il 29 luglio scorso, sono quelli versati entro la fine del 2021 sia nel caso di contribuzione minima (slegata dal reddito professionale) del

2021, sia nel caso di contributi "a saldo", parametrati sui redditi del 2020 dichiarati nell'anno in corso, a condizione che le rate da versare siano di competenza del 2021 (scadenza del versamento entro il 31

dicembre). Sono esclusi sia i contributi integrativi (parametrati al reddito professionale), sia quelli di maternità. L'esonero potrà essere chiesto solo a un'unica Cassa e avrà un valore massimo pari a 3mila euro per professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vademecum del beneficio

1

Il perimetro dell'esonero

Sono esonerabili, fino a un massimo di 3mila euro per iscritto, i contributi che vanno versati nell'anno 2021, incluse eventuali rate di rateizzazioni contributive previste durante il 2021. Sono esclusi dall'esonero sia i contributi per maternità sia la contribuzione integrativa, legata al reddito professionale

2

Nessun danno alla pensione

Non vi è alcun danno sulla futura pensione anche per gli iscritti alle Casse, dato che il decreto del ministero del Lavoro del 17 maggio 2021, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che i contributi utili alle prestazioni pensionistiche saranno computati integralmente, nonostante il minore esborso contributivo degli assicurati

3

Il reddito da misurare

Per coloro che si sono iscritti alla Cassa prima del 2020, il reddito del 2019 dovrà essere contenuto entro 50mila euro e bisogna avere registrato nel 2020 una sua diminuzione non inferiore al 33 per cento. Si misura il reddito professionale con principio di cassa, come differenza di ricavi/compensi e costi, anche per chi è nel regime forfettario

4

La domanda di accesso

Ogni professionista invierà sul portale web della propria Cassa la domanda di esonero. Per i consulenti del lavoro domande inviabili dal 15 settembre, per i dottori commercialisti sarà presto adeguato il servizio online Dec. È stato predisposto anche il modello telematico per Cassa forense e Inarcassa. Enpam ha già aggiornato il modello di richiesta al nuovo Dm



Gli importi interessati dallo "sconto" sono quelli che si devono versare entro la fine di quest'anno



Le istanze vanno presentate online sul portale del proprio ente previdenziale entro il 31 ottobre



Il sostegno. Esonero fino a 3mila euro



EFFETTO PANDEMIA

Alle università
8,4 miliardi:
è il record di fondi
da 15 anni

Atenei, fondi al top da 15 anni: nel 2021 sfiorano gli 8,4 miliardi

Eugenio Bruno — a pag. 9

Il decreto della ministra Messa. Grazie alle misure anti-pandemia aumenta il finanziamento statale: cala il peso della spesa storica mentre salgono la quota «premiale» e lo spazio per i costi standard

Eugenio Bruno

estate più torrida di sempre porta in dote agli atenei italiani un Ffo da record. Grazie alle integrazioni emergenziali volute dalla legge di bilancio, dal decreto Sostegni di marzo e dal Sostegni-bis di maggio il Fondo di finanziamento ordinario delle università nel 2021 sfiora gli 8,4 miliardi. Quasi 500 milioni in più dell'anno scorso e, soprattutto, oltre un miliardo in più rispetto alla stagione dei "tagli" di un decennio fa. La conferma arriva dal decreto a firma della ministra Cristina Messa che - dopo i pareri di rito del Cun, della Crui, dell'Anvur e del Consiglio degli studenti universitari - è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Una volta incassato l'ok il ministero potrà procedere alla ripartizione istituzione per istituzione.

Più fondi premiali

Al di là dell'importo complessivo - che rappresenta il punto di massimo dei finanziamenti negli ultimi 15 anni, come conferma il grafico pubblicato qui accanto - il primo elemento che balza agli occhi guardando il Dm di riparto del Ffo 2021

è l'aumento della quota slegata dalla "vecchia" spesa storica. E ciò per l'effetto combinato di due fattori. Da un lato, è intervenuto l'aumento della quota premiale che per la prima volta raggiunge il 30% dei fondi da distribuire e sale a 2,22 miliardi contro gli 1,94 del 2020. Non per una scelta politica del nuovo esecutivo o della nuova ministra rispetto ai suoi predecessori, bensì per l'incremento progressivo disposto a suo tempo dal Dl 69/2013. Ferma restando la ripartizione 60% in base ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (ancora la Vqr 2011-2014 mentre dal 2022 si comincerà a usare la Vqr 2015-19, ndr), 20% in base alle politiche di reclutamento e 20% in base agli indicatori fissati dalle linee guida per la programmazione triennale.

Dall'altro lato, è invece diminuita da 4,21 a 4,18 miliardi la quota base del fondo di Ffo, quella cioè che si trascina da un anno all'altro. Di questi 4,18 miliardi poco più di 2 sono parametrati sulla base della spesa storica e dell'intervento perequativo da 175 mila euro, mentre gli altri 1,8 miliardi vanno ripartiti sulla base del più efficiente costo standard per studente. Costo standard che, sem-

pre per effetto di vecchie norme, è salito dal 28 al 30 per cento.

Le risorse per i tutorati

Passando alle altre voci ce n'è una che fotografa più delle altre lo stato pandemico in atto. Sono i 40 milioni aggiuntivi per l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti, nonché per gli interventi di recupero e inclusione, anche con riferimento agli allievi con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento che sono stati stanziati dal Dl Sostegni-bis. Perché è vero che ci avviamo a un anno accademico 2021/22 da svolgere «prioritariamente in presenza», con le porte degli atenei aperte per tutti gli studenti vaccinati, ma un anno e mezzo di didattica mista a distanza/in presenza ha lasciato i ragazzi più disorientati di prima. Studenti che, anche grazie a quei 40 milioni, vedono crescere la dote loro destinata dai 528 milioni del Ffo 2020 ai 637,2 del 2021. Un plafond che include gli 83,2 milioni della doppia proroga per i dottori di ricerca che si sono visti prolungare la borsa a causa del Covid-19. Un accenno lo meritano, infine, i giovani ricercatori e le risorse per i bandi Rita Levi Montalcini che, in 12 mesi, salgono da 7 a 8,5 milioni.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Scuola 24 Università

Il trend degli stanziamenti

Andamento del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) dal 2007 a oggi.
In milioni di euro



Fonte: ministero dell'Università



**La dote per gli studenti
passa da 528 a 637,2
milioni grazie alle
risorse per tutorati
e dottori di ricerca**


IO Lavoro

Accesso alla
professione
più veloce con le
lauree abilitanti

da pag. 41

*Con le lauree abilitanti meno tempo tra studi e occupazione.
Tirocinio in facoltà ed esame finale con prova pratica*

Subito al lavoro



159329

In dirittura d'arrivo il ddl che cambierà le modalità per diventare un professionista in Italia

Basta la laurea per l'abilitazione

I percorsi universitari avranno una consistente parte pratica

Pagina a cura

di **MICHELE DAMIANI**

Percorsi universitari più vicini al mondo del lavoro, con un tirocinio obbligatorio e un esame finale diverso da una semplice discussione della tesi di laurea. Abilitazione diretta per molte professioni, ma non per tutte, visto che dalla riforma sono escluse quelle che richiedono un tirocinio post lauream. Ordini protagonisti dell'esame finale, dato che dovranno indicare alcuni dei componenti delle commissioni giudicatrici. L'Italia si appresta a cambiare il proprio sistema di abilitazione professionale, con l'introduzione dei titoli di laurea direttamente abilitanti. Il disegno di legge dedicato (atto Camera 2751) è stato approvato da Montecitorio lo scorso 23 giugno ed ora è in discussione in commissione al Senato. Ma la riforma del sistema di abilitazione parte da prima, precisamente dal 19 ottobre 2020, quando il Consiglio dei ministri del governo Conte 2 aveva approvato la prima versione del ddl, poi modificato prima dell'approdo in assemblea alla Camera. Un progetto di riforma che è anche indicato testualmente nel Pnrr come elemento per migliorare l'accesso al lavoro in Italia.

Medicina apripista. L'introduzione di titoli universitari direttamente abilitanti, in realtà, è anche precedente all'approvazione del ddl da parte del Consiglio dei ministri ad ottobre; con il decreto Cura Italia del marzo 2020 (dl 18/2020), infatti, fu reso abilitante il percorso in medicina e chirurgia, anche per dare ossigeno al Sistema sanitario nazionale messo a dura prova dall'espandersi della pandemia. Medicina, quindi, è già da un anno un percorso universitario abilitante e non è richiesto perciò un esame successivo

al conseguimento della laurea per poter svolgere la professione; i tre mesi di tirocinio necessari per prendere parte alla prova verranno svolti all'interno del percorso di studi.

Nuove lauree abilitanti. Sulla scia di quanto deciso per medicina, il governo iniziò a lavorare ad un testo che coinvolgesse più profili professionali, fino ad arrivare al ddl approvato a ottobre. Con il cambio di esecutivo e l'avvento di Mario Draghi il percorso della legge non si è fermato. Anzi, fu lo stesso premier a citare questa riforma come una delle più imminenti da realizzare, inserendola anche, come detto, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ddl iniziò così il suo percorso in parlamento con alcune modifiche rispetto a quello approvato ad ottobre.

Il disegno di legge si compone di otto articoli: il primo individua le lauree che saranno direttamente abilitanti, ovvero odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), farmacia e farmacia industriale (LM-13), medicina veterinaria (LM-42) e psicologia (LM-51). L'esame finale di questi percorsi accademici abiliterà all'esercizio delle relative professioni. Per queste materie viene stabilito come almeno 30 crediti formativi universitari (Cfu) debbano essere acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Questo è uno dei punti cardine dell'intero progetto di riforma: rendere l'università italiana più in linea con le esigenze del mondo del lavoro velocizzando l'iter di abilitazione per i candidati professionisti che potranno così svolgere la loro attività appena terminato il corso di laurea, senza dover poi successivamente studiare per un ulteriore esame.

L'articolo 2 tratta invece delle lauree professionalizzanti, quei percorsi universitari dedicati tendenzialmente ai professioni-

sti tecnici che prevedono una parte pratica consistente durante il percorso di studi. Secondo quanto previsto dal decreto 446/2020, ad esempio, i percorsi prevedono al loro interno un periodo di tirocinio quale parte integrante del corso di laurea. L'articolo dispone che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abiliterà all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato.

Cambia l'esame di laurea. L'articolo 3 indica come saranno adeguati i corsi di studio. In particolare l'esame di laurea, che comprenderà lo svolgimento di una prova pratica valutativa «tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito del percorso di studi», come si legge nel dossier elaborato dalla Camera. A questo scopo, la commissione giudicatrice sarà integrata da «professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento». L'adeguamento dei percorsi di laurea avverrà tramite decreto entro tre mesi dall'entrata in vigore del ddl; oltre alle modalità di svolgimento dell'esame, saranno disciplinate anche quelle per il tirocinio.

Le professioni escluse e le modalità per richiedere il passaggio. Oltre alle categorie testualmente citate, il disegno di legge prevede la possibilità di richiedere la trasformazione del titolo di laurea in un titolo direttamente abilitante anche ad altre professioni in futuro. E' l'articolo 4 a disciplinare questa

possibilità; si tratta dell'articolo che è stato più modificato prima e dopo il passaggio in commissione e che ha portato alle maggiori polemiche sul testo (si veda altro pezzo in pagina). Nella versione finale del provvedimento, vengono escluse dalla facoltà di poter richiedere il titolo abilitante quelle professioni che prevedono lo svolgimento di un tirocinio successivo alla laurea, quindi avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e revisori legali. Per le altre professioni, la richiesta è stata semplificata rispetto a quanto previsto dalla prima versione del ddl, visto che sarà sufficiente un regolamento di delegificazione su richiesta degli ordini o su iniziativa del Ministero dell'università.

Ulteriori titoli. Il testo introduce, infine, delle specifiche per quanto riguarda alcune categorie. L'articolo 5, ad esempio, tratta di chimici, fisici e biologi. I loro percorsi di laurea saranno direttamente abilitanti così come quelli elencati dall'articolo 1, ma per queste professioni sarà necessario un ulteriore provvedimento che indichi la disciplina attuativa. Anche per loro, comunque, saranno adottati regolamenti di delegificazione. Infine, grazie a una modifica apportata dalla commissione alla Camera, è stata introdotta una disposizione transitoria per i laureati in psicologia che abbiano già conseguito il titolo o che lo conseguiranno a breve ma non rientrando nel campo di applicazione della nuova disposizione per motivi temporali. Viene quindi stabilito che gli studenti che conseguiranno la laurea magistrale in psicologia acquisiranno l'abilitazione «previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica-valutativa». Coloro che hanno concluso il tirocinio, inoltre, dovranno poi superare una prova orale.

— Riproduzione riservata —

Quali saranno le lauree abilitanti

Lauree direttamente abilitanti	Odontoiatria e protesi dentaria, farmacia e farmacia industriale, medicina veterinaria, psicologia
Lauree professionalizzanti abilitanti	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio; professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali; professioni tecniche industriali e dell'informazione che abiliteranno all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato
Lauree già rese abilitanti ma che richiederanno un ulteriore passaggio formale per la disciplina attuativa	Chimica, fisica e biologia
Professioni escluse dalla possibilità di diventare abilitanti	Le professioni che prevedono un tirocinio post lauream per ottenere l'abilitazione (come commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai e revisori legali)

Fuori chi prevede il tirocinio dopo gli studi

Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, notai e revisori legali fuori dalle lauree abilitanti (senza grande dispiacere). Periti industriali, architetti e (forse) ingegneri pronti a richiedere il passaggio. La riforma dei percorsi abilitanti ha diviso il mondo professionale nell'ultimo anno: lo stesso testo ha infatti subito molte modifiche, in particolare nella parte dedicata a quei titoli non direttamente citati nel ddl che potranno diventare abilitanti in futuro previa richiesta da parte degli ordini di competenza. Nella versione iniziale, la bozza precedente al consiglio dei ministri di ottobre che ha approvato il primo testo, la facoltà di richiedere il passaggio era in capo a tutte le categorie. Il testo approdato in Cdm tuttavia, dopo le polemiche sollevate dagli ordini in particolare su questo aspetto, indicava una lista di professioni che avrebbero potuto richiedere il passaggio, escludendo commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro e revisori legali. Dopo vari mesi e il cambio di go-

verno, arrivò in commissione un testo ancora modificato: in questo caso spariva la lista delle professioni e quindi la facoltà tornava in capo a tutti gli ordini che ne avrebbero fatto richiesta. Il passaggio in commissione ha però cambiato ancora il provvedimento, inserendo la specifica per cui il passaggio sarebbe potuto avvenire ma solo per quelle professioni che non richiedono un tirocinio post lauream, andando di fatto ad escludere nuovamente le categorie sopra menzionate. Questa specifica, oltre tener fuori a priori alcune categorie, rischia di creare delle problematiche anche ad ordini che desiderano fortemente la trasformazione del titolo di laurea corrispondente. E' il caso degli agrotecnici, che hanno comunicato tutto il loro disappunto con una nota, in cui si sottolineava come la presa di posizione di alcuni ordini contrari rischiasse di andare contro a quelli che invece da anni richiedono un intervento del genere.

© Riproduzione riservata

Italia Oggi
Vaccini, ostacolo privacy
Il super-bollo...
SOFTWARE
INTERATO BB
PABBE BB
GESTIONE SOCIETÀ BB

IO Lavoro
Subito al lavoro
Wizz

Basta la laurea per l'abilitazione
Per i corsi universitari...
159329

Gli effetti delle modifiche del dl 77/2021 alla procedura amministrativa del silenzio-assenso

P.a., semplificazioni rischiose

Chi chiede conferma dell'atto silente può autodenunciarsi

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Due «scialuppe di salvataggio» per chi si avvale della procedura del silenzio-assenso, ma con un rischio dietro l'angolo. Alla p.a. si potrà chiedere di confermare con un atto espresso l'atto silente, e il cittadino o l'impresa coinvolta potranno anche autodichiarare di avere il titolo maturato con il silenzio assenso. Il silenzio cede il passo e si ritorna a documenti «nero su bianco» (con una abrogazione sostanziale del silenzio-assenso). E con un pericolo boomerang: la richiesta di attestazione può trasformarsi in un'autodenuncia, se la p.a. respinge la richiesta. È l'effetto dell'art. 62 del dl 77/2021, sullo snellimento delle procedure amministrative. L'art. 62 aggiunge il comma 2-bis all'art. 20 della legge n. 241/1990, e innesta un doppio passaggio burocratico su un istituto che dovrebbe essere il non plus ultra della snellezza. Il flusso del procedimento del silenzio assenso si snoda dunque attraverso queste fasi: istanza alla p.a. del cittadino/impresa; silenzio della p.a.; richiesta di conferma alla p.a.; silenzio della p.a.; autodichiarazione del cittadino/impresa.

Tra certezza e velocità. Da almeno trenta anni si susseguono leggi e leggine sulla semplificazione, molte delle quali hanno fatto il lifting alla legge 241/1990. I sensi di queste manovre sono stati, a grandi linee, due: diminuire il carico di lavoro sugli uffici delle pubbliche amministrazioni; esternalizzare compiti pubblici all'esterno mettendoli a carico dei privati.

Per diminuire il carico di lavoro sugli uffici pubblici la legge è intervenuta a più riprese sulle dichiarazioni/segnalazioni di inizio attività (Dia, Scia, Cil, Cila ecc.), che altro non sono se non dichiarazioni con cui un privato attesta di avere le carte in regola per iniziare un'attività (aprire un negozio, costruire una casa, ecc.), e la inizia, esponendosi a un controllo a posteriori da parte della p.a. Con lo stesso obiettivo la legge ha messo mano tante e tante volte al silenzio-assenso, che ha questa struttura: il privato chiede alla p.a. di avere un provvedimento (ad esempio un'autorizzazione) e, passato un dato tempo, il silenzio della p.a. si intende come un sì. Non sempre è chiaro quando il silenzio-assenso si applichi e anche quando c'è la certezza che si applica, un secondo dopo la maturazione del termine del silenzio-assenso si manifesta un problema: quello della prova di avere veramente titolo a fare quello che si sta facendo.

È un principio generale quello per cui il silenzio-assenso può maturare solo se l'istanza iniziale è completa, insomma se è tutto a posto e l'unica cosa che non c'è è il provvedimento finale della p.a. Ma se manca qualcosa, se qualche cosa non è a posto, allora il silenzio assenso non scatta, neppure se è trascorso il tempo previsto. Il silenzio assenso, quindi, non mette il cittadino o l'impresa in condizione di sicurezza in caso di contestazione di altri privati e della stessa pubblica amministrazione, che agisce in sede di accertamento di illeciti e irregolarità. In tali casi c'è celerità, ma non certezza. Ed ecco che arriva il decreto di semplificazione del 2021 che agisce sul piano della certezza e inventa due procedure.

Attestazione della p.a. Con la prima procedura, il cittadino e l'impresa, che già dovrebbero essere tranquilli perché hanno un titolo maturato con il silenzio assenso, si rivolgono alla stessa amministrazione, che è rimasta inerte una volta, e le si chiede di rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervento accoglimento della domanda iniziale. Nessun problema per attestare un fatto incontestabile (quanto tempo è passato). Più problemi (per la p.a. e i suoi funzionari) per l'attestazione che la domanda è stata accolta con il silenzio assenso.

A parte l'aspetto paradossale della p.a. che deve fare un'istruttoria per un atto scritto di conferma di quanto deciso con il suo silenzio (ma allora non sarebbe più congruo un iniziale provvedimento scritto?), è evidente che questa seconda attestazione segue l'esigenza della certezza e non della snellezza. Ed è anche evidente che il cittadino e l'impresa nelle more del termine dell'attestazione sono in posizione di rischio giuridico. Un rischio che è forte, perché la p.a. potrebbe negare l'attestazione e aggiungere che non c'erano i presupposti del silenzio assenso, cosicché la richiesta di attestazione diventa un'autodenuncia. Insomma, per avere una certezza in più si rischia un azzardo. Tanto più che chiedere l'attestazione è del tutto facoltativo: solo chi vuole si metterà su questo percorso, che scorre su un campo minato.

Autodichiarazione del privato. Ma mettiamo che, invece, con perversa coerenza, la p.a. continui imperterrita nel suo silenzio. Allora, si tira un sospiro

per avere scampato il rischio dell'autolesionismo, ma si cade in un meccanismo, in cui la certezza che si vuole non si può raggiungere. La certezza, cui si aspira, è quella di un documento proveniente dalla p.a., cioè dalla stessa p.a. che controlla e sanziona, e che se ha concesso non può rimangiarsi la parola. Ebbene, questa certezza non si può raggiungere, perché il nuovo comma 2-bis dell'art. 20 della legge 241/1990 fa ritornare il problema sulla scrivania del cittadino e l'impresa. Dunque, dopo che la p.a. è rimasta in silenzio a riguardo della richiesta di attestazione di maturazione del silenzio-assenso, al cittadino e all'impresa non resta che scriversi da soli un'attestazione con lo stesso contenuto. Evidentemente non è la stessa cosa: la legge parla di una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000, cioè con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In sostanza non abbiamo più una attestazione della p.a., ma una dichiarazione dello stesso cittadino e della stessa impresa, che hanno un ovvio interesse in gioco.

Ma gli stessi devono procedere con cautela. Anche la autodichiarazione presenta profili di azzardo. L'autodichiarazione apre le porte alle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e alla decadenza dalla possibilità di portare avanti l'attività in origine assentita con il silenzio.

Tirando la fila: solo quando l'impresa e il cittadino sono veramente certi di essere a posto (cosa non facile a legislazione amministrativa vigente) potranno avventurarsi nella richiesta di attestazione del silenzio assenso.

— Riproduzione riservata —

Le novità ai raggi X

SILENZIO ASSENSO

Novità	Vantaggi	Svantaggi
Procedura di conferma del silenzio-assenso su istanze rivolte alla p.a.	Si ottiene documentazione probatoria (c'è un documento e non solo il silenzio)	C'è sempre responsabilità in capo al dichiarante
Procedura subordinata di autodichiarazione del maturato silenzio assenso		

P.A. LUMACA

Novità	Vantaggi	Svantaggi
Intervento sostitutivo senza necessità di richiesta Ufficio preposto alla sostituzione	Più garanzie di arrivare alla conclusione del procedimento	La risposta è comunque tardiva e non c'è effettivo risarcimento del danno

AUTOTUTELA CONTINGENTATA

Novità	Vantaggi	Svantaggi
Entro un anno annullamento d'ufficio delle licenze, concessioni, autorizzazioni	Rispettate le legittime aspettative di chi ha avuto un provvedimento favorevole	Strada in salita per i controinteressati lesi dall'atto illegittimo non annullabile

Sveglia per l'amministrazione lumaca

La p.a. lumaca deve darsi una mossa da sé. Se un procedimento non è stato evaso nel termine previsto, il sostituto del primo dirigente/funziionario incaricato deve scendere in campo anche senza richiesta dell'impresa/cittadino interessati.

È quanto prevede l'articolo 2 della legge 241/1990, modificato dal decreto legge 77/2021. La disposizione prevede che si ha diritto all'intervento sostitutivo per interrompere l'inerzia del primo soggetto assegnatario della pratica.

L'istituto aveva bisogno di una revisione e il decreto legge del 2021 ha stabilito sostanzialmente due cose:

- l'intervento sostitutivo deve partire senza necessità di richiesta dell'interessato;

- all'esecuzione di questo compito può essere preposto anche un ufficio e non solo una singola persona.

In sostanza ci sono più addetti che possono risolvere una magagna e devono farlo d'iniziativa. Tutto bene, è un

passo in avanti, ma rimane il fatto che la risposta è comunque tardiva e non c'è effettivo risarcimento del danno del ritardo comunque patito.

Autotutela contingentata. Solo 12 mesi (erano 18) alla p.a. per annullare d'ufficio gli atti illegittimi precedentemente rilasciati (come licenze, autorizzazioni, concessioni).

L'articolo 63 del decreto legge 77/2021 ha così modificato l'articolo 21-nonies della legge 241/1990.

La p.a. ha dunque meno tempo per rimuovere atti amministrativi che essa stessa ha adottato in violazione di legge. La novella, certo, consente di rispettare le legittime aspettative di chi ha avuto un provvedimento favorevole e non vuole vederselo spazzare via. Ma, da un'altra prospettiva, diventa una ripida salita la strada per i controinteressati (altri privati o imprese) lesi dall'atto illegittimo non più annullabile passato l'anno.

© Riproduzione riservata

